

un freno anche ai duelli, perocchè gli è noto che quando i cittadini offesi sono certi di trovare presso i Tribunali la dovuta soddisfazione e riparazione, lasciano quasi sempre di ricorrere alla vendetta privata per mezzo del duello. Qui si discerne la via per la quale giungere a guarire questa piaga sociale del duello, contro il quale non valgono le severe penalità.

Ma il progetto non applicò in tutta la sua estensione il concetto in esame, concetto che lo avrebbe dovuto logicamente condurre a rendere, serio, positivo, attuabile l'obbligo del risarcimento del danno con opportune sanzioni.

In questo grave tema bisogna proprio lasciare la parola alla scuola criminale positiva, la quale ha il vanto di avere per la prima in Italia richiamata l'attenzione degli studiosi e dei legislatori sul problema del risarcimento del danno alle vittime del delitto, e non soltanto sotto l'aspetto dell'interesse delle vittime, nel che fu preceduta da altri, ma ancor più sotto l'aspetto dell'interesse sociale, considerando quel risarcimento come una misura preventiva e repressiva del reato, da regolarsi con criteri ben diversi da quelli che si desumono dal diritto civile.

La scuola positiva, guidata dai concetti di Spencer, e dalla convinzione che è grande la differenza che corre tra un delitto nascente da un contratto, in cui si è potuto prevedere l'inosservanza e prendere le opportune cautele ad un delitto nascente da un atto criminoso, un atto cioè che non ha violato nessuna norma di condotta *convenuta* fra due persone, ma una norma di condotta universalmente adottata ed a cui quindi nessuno pensa che possa ribellarsi, propone la *coazione* al lavoro, sottopone di una indefinita reclusione per chi vi si rifiuta. L'abbiamo già vista adottata dal progetto come surrogato all'arresto per i delitti meno gravi; si dovrebbe applicare anche sotto un'altra forma, coll'intento di costringere il reo a risarcire il danno che egli ha prodotto alla vittima col suo delitto, e considerandola quale una parte importante del magistero repressivo. Delinquenti poveri e ricchi devono assoggettarvisi, il povero dovrà riparare il danno, *per quanto è possibile* però col frutto del proprio lavoro ed è giusto che la coercizione duri fino a che egli non abbia soddisfatto il suo debito.

Ecco quindi che la coazione personale al risarcimento del danno oltreché profittare alla vittima del reato, gioverà alla società, offrendole essa un succedaneo efficacissimo alla pena, specialmente alle pene lievi, che appunto perchè tali, sono spesso illusorie; varrebbe infine quale eccellente preventivo nei reati contro la proprietà, la fede pubblica; e tutti coloro che sono spinti al delitto dall'avidità comprenderebbero come il loro triste mestiere cesserà dall'essere lucroso, non potendo più conservare i frutti del delitto o goderseli, espiata la pena.

Il Ferri proporrebbe che la coazione al risarcimento fosse adottata come vera pena anche in confronto dei delinquenti per impeto di passione quando non vi sia una forma psicopatica che reclaims il manicomio criminale a tempo o a vita.

La questione del risarcimento del danno fu dottamente discussa dal Congresso Antropologico di Roma del 1885, di cui ecco l'ordine del giorno votato, che riassume i concetti principali.

« Considerato che importa di assicurare la riparazione civile dei danni nell'interesse immediato della parte lesa, ma ancora nell'interesse mediato della difesa sociale preventiva e repressiva

#### ESPRIME IL VOTO

che le legislazioni positive possano al più presto mettere in pratica nel processo i mezzi più convenienti contro gli autori del danno, i complici i ricettatori considerando la

*realizzazione del risarcimento quale una funzione d'ordine sociale affidata d'ufficio al pubblico ministero, durante i dibattimenti, ai giudici nella condanna; all'amministrazione delle prigioni nella ricompensa eventuale del lavoro di pena, e nelle proposte della liberazione condizionale.*

#### VII.

Uno degli argomenti più importanti, dopo il regime penale, è quello delle norme che regolano l'imputabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono, di cui si occupa il titolo IV del progetto.

Inutile rilevare che in quanto al concetto dell'imputabilità il progetto non si distacca dalle idee prevalenti della libertà morale e della imputabilità morale, che sono per noi illusioni che potranno forse elevare la mente, confortare l'animo di chi non si rassegna a credere che l'uomo è un animale pur soggetto alle leggi naturali e che il delitto è un fenomeno naturale, prodotto di cause individuali ed esterne, e che una giustizia ed una morale assoluta non esistono, nè possono esistere, perchè sono concetti che sconfinano dall'intelligenza e dal giudizio degli uomini, per quanto si cerchi di perfezionare gli istrumenti del raziocinio.

Ma in argomento il progetto non è pienamente ortodosso, nè lo poteva essere perchè l'ingegno dell'on. Zanardelli è troppo pratico e perspicace da abbandonarsi a pure astrazioni. Tenendo conto delle nozioni delle scienze naturali e sociali, come dice il Ministro, considerando non solo il reato come pura entità giuridica, ma anche il delinquente, dimostrandosi inclinevole alle conclusioni delle scienze antropologiche e psichiatriche, accogliendo quì e là apertamente qualche principio della nuova scuola, come il principio della *temibilità* del delinquente nella recidiva, il progetto rappresenterebbe piuttosto, a nostro sommo avviso una opinione media, quella che mercè l'evoluzione compiuta dal Pessina, dal Brusa, dal Lucchini (collaboratore questi assiduo e autorevole del progetto) e da altri minori si è formata sull'innesto inorganico e parziale di alcune idee moderne sul vecchio tronco del libero arbitrio e della responsabilità penale. È il principio quindi della libertà relativa che informerebbe il codice nuovo; una libertà *sui generis* limitata più o meno da qualche circostanza; libertà però manifestamente assurda, perchè esiste sempre in ogni azione una condizione, una circostanza limitatrice, perchè è impossibile di fissare e conoscere i limiti, di misurare quanto entri o non di libertà in un dato delitto, perchè infine la scienza ogni giorno discopre nuovi infussi sulle tendenze e sulle azioni dell'uomo: sicchè il cumulo, la somma di tutte queste influenze interne ed esterne finisce col cancellare la responsabilità del delinquente, il quale pertanto col sistema in discorso dovrà rimandarsi libero perchè non imputabile, non punibile per delitto da lui non *voluto*. Di qui il principio sancito nell'art. 46 del progetto; nessuno può essere punito per un fatto, ove dimostri che *non lo ha voluto* come conseguenza della sua azione od omissione,..... Fortunatamente il progetto stabilisce nello stesso tempo il manicomio criminale, il quale sarà un rimedio contro le assoluzioni assurde, pericolose, alle quali assistiamo da gran tempo con generale scandalo nei casi di forza irresistibile, di morboso furore, di pazzia, per effetto appunto della teoria della libertà relativa che si presta benissimo agli sforzi, oratorii dei difensori ed a circondare di aureola i delinquenti più pericolosi.

E non si dimentichi il senso e l'importanza del fatto di avere sancita l'istituzione dei manicomiali criminali, a prò dei quali da tanti anni combatte la scuola positiva per iniziare il suo sistema. Manicomio criminale vuol dire negazione del libero arbitrio, limitato, o illimitato che sia;